MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

USR LAZIO

**LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-
SCIENZE UMANE STATALE
"MARCO TULLIO CICERONE"**
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM)
Tel.06121126060 e-mail: RMPC29000G@istruzione.it
RMPC29000G@pec.istruzione.it
sito web: www.liceocicerone.edu.it

Codice meccanografico: RMPC29000G Codice Fiscale 84000920581

Circolare n° 34

AI DOCENTI A. T.D.
AL SITO WEB

OGGETTO: *Informativa sulla fruizione delle ferie Personale Docente Supplente a Tempo Determinato.*

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.
A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.
Nello specifico:

- ***Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)*** recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica";
- ***D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)*** recita: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […]. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";
- ***Art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21*** recita: "Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";
- ***Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/21*** che testualmente recita: "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del

 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio,

risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Periodi di fruizione

I docenti supplenti con contratto di lavoro a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie (dal 23/12/2026 al 6/1/2027)
- vacanze pasquali (dal 25/3/al 30/3/2027)
- ponti e festività (7 Dicembre 2026)
- giorni deliberati dal Consiglio d'istituto
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche deliberate).

I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

In ultimo si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie. La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattica definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Alla luce di quanto premesso,

SI INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni fino alla data dell'8 giugno tramite apposito allegato. Gli stessi presenteranno nuova istanza nell'ultima settimana di maggio per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, (a seguito della delibera del Collegio docenti del piano delle attività del mese di giugno) non includendo nella richiesta di ferie i giorni previsti per gli scrutini, i giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

USR LAZIO

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-
SCIENZE UMANE STATALE
"MARCO TULLIO CICERONE"
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM)
Tel.06121126060 e-mail: RMPC29000G@istruzione.it
RMPC29000G@pec.istruzione.it
sito web: www.liceocicerone.**edu**.it

Codice meccanografico: RMPC29000G Codice Fiscale 84000920581

SI AVVISA

il personale docente con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva. La presente circolare, vale come notifica a tutti gli interessati. Si ringrazia per la collaborazione

Frascati, lì 12/10/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cardarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993